SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

(N. 1467-A)

RELAZIONE DELLA 11° COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE MANENTE COMUNALE)

Comunicata alla Presidenza il 12 giugno 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, concernente ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1981

Onorevoli Senatori. — Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, riguarda ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore delle aree del Mezzogiorno per le aziende riconosciute in crisi.

Già in sede di esame del disegno di legge n. 1321, d'iniziativa parlamentare (volto anch'esso a concedere una proroga del trattamento integrativo), avevo fatto riferimento, richiamandone il contenuto, al disegno di legge n. 760 pendente presso l'altro ramo del Parlamento, provvedimento questo concernente la mobilità dei lavoratori, il cosiddetto esperimento pilota in materia di collocamento, e la revisione della cassa integrazione. Evidentemente, il perdurare della crisi di settori produttivi ed industrie nelle aree meridionali rende estremamente difficile dar corso ad una normativa generale che valga a determinare con esattezza i limiti temporali di applicazione dell'istituto della cassa integrazione ordinaria, straordinaria e della disoccupazione speciale, a seconda del tipo di crisi dichiarata nei diversi settori produttivi.

Infatti il Governo con l'articolo 1-ter di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 444, ha stabilito di prorogare da 33 a 39 mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno riconosciute in crisi occupazionale. Adesso, con il disegno di legge n. 1467, di contenuto analogo al disegno di legge n. 1339 che il Governo ha ritirato a seguito della emanazione del decreto-legge in esame, si sottopone all'attenzione dell'Assemblea la necessità di concedere un'ulteriore proroga fino ad un massimo di sei mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano concrete possibilità di occupazione per i lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di sei mesi. Naturalmente, l'accertamento delle condizioni necessarie per averne titolo è rimesso al Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che dovrà adottare i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

Il contenuto del provvedimento sottoposto al nostro esame appare giustificato se si tiene conto delle notevoli dimensioni del livello di disoccupazione nel meridione nonchè dell'esigenza di incentivare nuovi investimenti che consentano l'effettiva rioccupazione delle maestranze esuberanti. Va sottolineato inoltre che in Campania, per effetto del sisma del 23 novembre 1980 e di quello del 14 febbraio 1981, le condizioni si sono ulteriormente aggravate. La proroga di ulteriori sei mesi - stabilita dal decreto-legge — porta complessivamente a 45 mesi il periodo massimo di cassa integrazione guadagni: cosicchè, sotto questo aspetto, l'istituto della cassa integrazione finisce per perdere il suo originario carattere di fatto straordinario e di strumento eccezionale quale si configurava nella legge istitutiva, essendo stato stravolto anche dalla situazione del mercato del lavoro che non ha più avuto il supporto di investimenti produttivi nè l'ausilio di una linea politica ben definita di sviluppo economico equilibrato.

La problematica della cassa integrazione guadagni è stata più volte esaminata in questo ramo del Parlamento, avuto riguardo soprattutto agli effetti delle proroghe succedutesi negli ultimi anni e tenuto conto della necessità di porre in essere una normativa giuridica che elimini lo spreco di risorse finanziarie (ove manchino i presupposti per la ripresa produttiva) e non alimenti il sorgere di nuove illusioni per coloro che effettivamente intendano lavorare. Lo strumento della cassa integrazione guadagni deve, cioè, poter conservare le originarie caratteristiche ed il ricorso ad essa deve essere limitato alle situazioni di crisi che ragionevolmente si prevede possano essere avviate

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a soluzione; ove si tratti invece di crisi perduranti, l'utilizzazione di tale strumento non può ritenersi ammissibile e soprattutto non costituisce mezzo idoneo per salvaguardare interessi comunque incompatibili con la già precaria situazione economica del Paese. A nessuno sfugge, infatti, l'entità del costo complessivo della cassa integrazione, i livelli temporali di applicazione, il modo di utilizzazione delle attese dei lavoratori ad essere reinseriti nel ciclo produttivo e nel mercato del lavoro; il livello, insomma, di una spesa infruttifera che ben avrebbe potuto essere erogata a vantaggio di altre attività, anche di utilità sociale, più rispondenti alle esigenze complessive dell'economia e dell'occupazione.

Onorevoli senatori, pur con le perplessità evidenziate nella relazione, non può disconoscersi che il decreto-legge n. 244 è effettivamente motivato da ragioni di necessità ed urgenza. Tale opinione è stata unanimemente condivisa dalla 11^a Commissione permanente che mi ha dato mandato di chiedere che il Senato, esprimendosi favorevolmente sul disegno di legge, deliberi la conversione del decreto-legge.

MANENTE COMUNALE, relatore

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERE DELLA 1º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE)

(Estensore Mancino)

10 giugno 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore DE VITO)

10 giugno 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

In linea generale, peraltro, a prescindere dal caso di specie, la Commissione ribadisce la proprie forti riserve per ogni soluzione di copertura che crei improprie confusioni tra la gestione di bilancio e quella di tesoreria, introducendo di fatto elementi che, attenuando la stessa *ratio* della distinzione tra le due gestioni, finiscono per togliere attendibilità ai dati sia del bilancio approvato che del consuntivo.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, concernente ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 28 muggio 1981, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 30 maggio 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare gli interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, e dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1º luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di sei mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di sei mesi.

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1981, valutato in lire 40 miliardi, si provvede a carico del Fondo della mobilità della manodopera, le cui disponibilità sono corrispondentemente integrate con le modalità stabilite nel secondo comma dell'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI ! LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — FOSCHI — PANDOLFI — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli ad interim: DARIDA